



Tribunale di Messina

Verbale delle operazioni del Comitato di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c.

L'anno 2023 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 15:00 presso il Tribunale di Messina, ufficio del Giudice delegato dott. Daniele Carlo Madia, si è riunito il Comitato per la formazione e la tenuta dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534 bis e 591 bis cpc, previsto dall'art. 179 ter disp.att. c.p.c.

Sono presenti:

il dott. Daniele Carlo Madia, giudice delegato dal Presidente del Tribunale;

la dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, giudice dell'esecuzione;

l'avv. Simona Mazzei, designata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina quale componente titolare;

il Notaio dott.ssa . Maria Flora Puglisi, designata dal Consiglio dell'Ordine dei Notai di Messina, quale componente titolare;

il Notaio dott. Claudio Ciappina, designato dal Consiglio dell'Ordine dei Notai di Messina, quale componente supplente;

il dott. Luigi Accordino, designato dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti di Messina, quale componente titolare;

la dott.ssa Maria Eugenia Orlando, designata dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti di Messina, quale componente supplente;

la dott.ssa Giovanna Buonasera, Funzionario Giudiziario che assume le funzioni di segretario.

Si da atto che in data odierna si insedia il Comitato di cui all'oggetto.

Assume la presidenza del Comitato il giudice delegato dal Presidente del Tribunale, dott. Daniele Carlo Madia.

Il Presidente, preliminarmente, ricorda:

- che a decorrere dal 28 febbraio 2023, per i procedimenti esecutivi instaurati successivamente a tale data, potrà essere conferita la delega *ex art. 534-bis e 591 bis c.p.c.* ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco di professionisti che provvedono alle operazioni di vendita tenuto presso ciascun Tribunale e sotto il controllo del Comitato istituito presso ciascun Tribunale.

In base all'art. 179 *ter* disp.att. c.p.c. - come modificato dall'art. 4, comma 11, lett. e) D.Lgs. 10.10.2022 n. 149 - l'elenco di nuova formazione sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e sarà formato da un Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato ed è composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco;

- che i componenti togati sono stati già designati dal Presidente di questo Tribunale (dott. Madia quale delegato e dott.ssa D'Angelo quale giudice addetto alle esecuzioni) e che ciascun ordine professionale ha già designato un componente titolare e un componente supplente (avv.ti Mazzei e Cappuccio designati rispettivamente quali titolare e supplente dal COA; dott.ri Puglisi e Ciappina designati rispettivamente quali titolare e supplente dal Consiglio dell'ordine dei Notai e i dott.ri Accordino e Orlando designati quali titolare e supplente dal Consiglio dell'ordine dei commercialisti);

- che potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli Avvocati, i Commercialisti ed i Notai dotati di una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e che siano iscritti ai rispettivi Ordini professionali;

- che coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale, depositando presso la Segreteria della Presidenza la relativa richiesta di iscrizione corredata dalla documentazione prevista dalla legge e segnatamente:

1. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
3. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel Circondario del Tribunale;

4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Ordine

professionale;

5. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del comma 5 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., ovvero sia, anche alternativamente, di:

a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci (10) incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;

c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionale Notarile, ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1 lettera s), della legge 31.12.2012 n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private;

- che i professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco, inoltre, dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni;

- che sulle domande di iscrizione e di conferma del professionista deciderà il Comitato di cui al comma 2 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c.;

- che ogni tre anni il Comitato dovrà provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio;

- che ogni semestre, previa audizione dell'interessato, il Comitato dispone la sospensione fino ad un anno e, in caso di gravi ovvero reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Il Presidente, a questo punto, dichiara aperta la discussione in ordine alle questioni rilevanti

da approfondire ai fini dell'elaborazione delle linee guida e dei criteri da seguire per il primo popolamento dell'elenco.

Il Comitato all'unanimità stabilisce quanto segue:

1) Il Comitato è composto da 3 membri ed è formato, di volta in volta, dal delegato del Presidente del Tribunale (dott. Madia), dal Giudice addetto alle esecuzioni (dott.ssa D'Angelo) e dal rappresentante dell'ordine professionale di volta in volta chiamato a pronunciarsi sulla posizione che riguarda gli iscritti al relativo ordine di appartenenza.

2) Per quanto riguarda il criterio della residenza anagrafica del professionista nel circondario del tribunale, ritiene il comitato che al concetto formale di residenza vada equiparato quello del domicilio professionale anche in conformità della normativa europea che prevede la libera circolazione dei professionisti all'interno del territorio dell'Unione Europea nonché in applicazione dell'art. 16 L. n. 526 del 1999 che equipara il domicilio professionale alla residenza ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri.

3) che per potersi iscrivere elenco tenuto presso il Tribunale di Messina è necessario che il professionista sia iscritto all'albo professionale locale.

4) Quanto al requisito previsto dalla lett. a) dell'art. 179-ter relativo a l'aver svolto non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita nel quinquennio, si ritiene che rilevino anche gli incarichi già pendenti nel quinquennio, purché in quest'ultimo sia stata svolta qualsiasi tipo di attività inerente alla delega; saranno considerati anche gli incarichi non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda, mentre non saranno considerati nel computo i rinnovi della delega in scadenza in aggiunta all'incarico già validamente computato.

5) Per incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, si possono intendere anche quelli assimilabili, come quelli conferiti nelle divisioni endoesecutive ed in tutti i giudizi di scioglimento della comunione.

6) Tra gli incarichi conferiti non possono essere computati gli incarichi di sola custodia;

7) Quanto al termine da cui far decorrere il quinquennio, per il primo popolamento va ritenuto che lo stesso decorra a ritroso dal 1° marzo 2023 e, quindi, a partire dal 28 febbraio 2018; per i successivi aggiornamenti dell'albo il quinquennio di riferimento decorre dalla data di presentazione della domanda di iscrizione.

8) Gli unici corsi rilevanti ai sensi della lett. c) dell'art. 179-ter sono esclusivamente quelli che verranno organizzati dagli enti e/o organismi indicati nella predetta lett. c) sulla base delle

linee guida elaborate dalla scuola superiore della magistratura; ai fini della valutazione, da parte del Comitato, dell'idoneità del corso professionale frequentato, è necessaria l'attestazione da parte dell'ente organizzatore:

- che il corso risponda ai requisiti di cui alla lett. c) del quinto comma, art. 179ter disp att cpc,
- e che il candidato abbia superato l'esame finale.

9) Quanto ai requisiti concernenti lo svolgimento di almeno 10 incarichi e la partecipazione in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, il comitato si riserva di valutarne la sussistenza e idoneità sulla base della documentazione allegata.

10) L'adempimento da effettuare per la presentazione della domanda consiste nel compilare la domanda **cartacea** secondo il modello allegato, con tutti gli allegati ivi indicati, applicando la marca da bollo da euro 16,00 e consegnarla fisicamente presso l'ufficio Albi CTU e Periti, sito al piano primo, stanza n. 6, del Palazzo di Giustizia di Messina.

Sul sito del Tribunale sarà poi pubblicato l'elenco elaborato dal Comitato.

11) il Comitato delibererà sulle domande di prima iscrizione che saranno presentate con le modalità sopra indicate entro il 16.10.2023 e, successivamente, ogni 6 mesi dalla predetta data al fine di aggiornare l'albo;

12) Il Comitato proroga l'efficacia dell'elenco dei professionisti delegati attualmente esistente (da utilizzarsi per le sole procedure già pendenti alla data dell'1.03.2023) fino alla data 31.12.2023.

Il Comitato dispone la pubblicazione del presente verbale con i relativi allegati sul sito del Tribunale di Messina e manda al Funzionario segretario di darne comunicazione agli ordini professionali interessati.


La riunione viene chiusa alle ore 17:20

Si allegano:

- 1) Linee guida per la presentazione della domanda di iscrizione.
- 2) Modello domanda di iscrizione.

Il Segretario

dott.ssa Giovanna Buonasera



Il Presidente

dott. Daniele Carlo Madia

